

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1966

#### Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale con sentenza n. 93 del 27 dicembre 1965 ha dichiarato — in riferimento all'articolo 108, secondo comma, della Costituzione — l'illegittimità costituzionale degli articoli 82 e 83 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonchè dell'articolo 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, esclusivamente nelle parti che riguardano i Consigli comunali.

La Corte ha dichiarato, inoltre, a norma dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli articoli 84 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 57, e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole « il Consiglio comunale », nonchè dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, per quanto concerne l'attribuzione ai Consigli

provinciali, in materia di contenzioso elettorale, di una competenza analoga a quella dei Consigli comunali.

Ciò stante, si rende necessario ed urgente colmare la lacuna legislativa verificatasi nel contenzioso elettorale amministrativo, adeguando l'ordinamento vigente ai precetti contenuti nella decisione della Corte costituzionale

A tale scopo tende il presente disegno di legge, con il quale (artt. 1, 2 e 5) viene solo soppresso l'attuale primo grado di giurisdizione finora di competenza dei Consigli comunali e provinciali mentre resta inalterato tutto il restante precedente ordinamento (Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, Corte d'appello o Consiglio di Stato e Corte di cassazione).

Il disegno di legge detta altresì (art. 4) norme transitorie per la risoluzione di tutti i giudizi pendenti in conseguenza della cennata decisione della Corte costituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le pronunce in materia di eleggibilità del consiglio comunale o, in via surrogatoria, della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, emesse ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da ogni cittadino innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale con ricorso da depositarsi nella segreteria della Giunta medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione della pronuncia stessa o dalla notificazione di essa, quando sia necessaria. La causa è decisa senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato.

Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello ».

**Art. 2.**

L'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Contro le operazioni per l'elezione dei consigli comunali, successive all'emanazio-

ne del decreto di convocazione dei comizi, ogni cittadino può proporre impugnazione innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, con ricorso da depositarsi nella segreteria della Giunta medesima entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Le cause di cui al presente articolo sono decise senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato.

Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

#### Art. 3.

All'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole « Il Consiglio comunale » sono soppresse.

#### Art. 4.

I ricorsi in materia di eleggibilità o di operazioni elettorali pendenti innanzi ai consigli comunali, devono essere trasmessi, d'ufficio, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilità o di operazioni elettorali sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per l'impugnativa davanti al consiglio comunale.

I ricorsi in materia di eleggibilità o contro le operazioni elettorali pendenti innanzi alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, sia per avocazione che in appello, contro le decisioni dei consigli comunali sono decisi dalle Giunte medesime come giudici di primo grado.

Art. 5.

Le norme contenute nell'articolo 75 nonché negli articoli 82, 83 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificati dalla presente legge, e le norme di cui al precedente articolo 4, si applicano anche per i consigli provinciali.

L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.